

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1144)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 aprile 1965*  
(V. Stampato n. 1293)

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**  
(FERRARI-AGGRADI)

di concerto col **Ministro del Bilancio**  
(GIOLITTI)

col **Ministro del Tesoro**  
(COLOMBO)

e col **Ministro dell'Industria e del Commercio**  
(MEDICI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza*  
*il 21 aprile 1965*

---

Istituzione dell'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo

---

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

I prezzi indicativi, quelli di intervento ed i prezzi di entrata dei prodotti di cui al regolamento della Comunità economica europea del 4 aprile 1962, n. 19, sono determinati, per ciascuna campagna di commercializzazione, dal Comitato interministeriale dei prezzi su proposta del Ministro per l'agri-

coltura e le foreste, in base ai criteri stabiliti dallo stesso regolamento comunitario ed alle deliberazioni del Consiglio dei ministri della Comunità.

#### Art. 2.

È istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste l'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) con propria personalità giuridica, con ordinamento e bilancio autonomi.

#### Art. 3.

Dal 1° luglio 1965, l'azienda esercita i compiti di organismo di intervento, previsti dal regolamento comunitario 4 aprile 1962, n. 19, ed assolti fino al 30 giugno 1965 dalla federazione italiana dei consorzi agrari ed altri.

All'azienda saranno affidati con decreto del Presidente della Repubblica i compiti di intervento sul mercato, derivanti dall'entrata in vigore di altri regolamenti comunitari, fatta eccezione per quei prodotti per i quali tali compiti siano istituzionalmente di spettanza di altri enti od organismi pubblici.

All'azienda potranno essere affidati dalla legge ulteriori compiti per la commercializzazione di prodotti agricoli.

#### Art. 4.

Sono organi dell'azienda:

il presidente;

il consiglio di amministrazione.

Presidente dell'azienda è il Ministro per l'agricoltura e le foreste.

#### Art. 5.

Il consiglio di amministrazione è presieduto dal presidente dell'azienda ed è composto:

a) da un Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, il quale può delegargli le sue attribuzioni di presidente dell'azienda;

b) dal direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

c) dal direttore generale dell'alimentazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

d) dal direttore generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

e) dall'ispettore generale capo per gli affari economici del Ministero del tesoro;

f) dal direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali del Ministero dell'industria e del commercio;

g) da un consigliere di Stato designato dal Presidente del Consiglio di Stato;

h) da due esperti, che non abbiano comunque interesse nell'espletamento dei servizi che saranno affidati dall'azienda a norma del successivo articolo 10.

Un funzionario, con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione o equiparata, è segretario del consiglio di amministrazione.

I due componenti di cui alla lettera h) sono nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste. Essi durano in carica tre anni.

#### Art. 6.

Il presidente ha la rappresentanza, a tutti gli effetti, dell'azienda. Convoca e presiede il consiglio di amministrazione. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal vicepresidente.

#### Art. 7.

Il consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni:

a) delibera lo statuto dell'azienda e le sue eventuali modificazioni;

b) delibera sui progetti di regolamenti per l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi dell'azienda;

c) delibera sulla istituzione, soppressione o cambiamento di sede degli uffici della azienda e sull'assegnazione dei compiti al personale;

d) delibera il bilancio preventivo e quello consuntivo da presentare al Parlamento in allegato rispettivamente al bilancio di previsione ed al rendiconto generale dello Stato;

e) delibera sulla iscrizione e sulla cancellazione dagli albi dei soggetti che possono essere abilitati ad assumere servizi inerenti alle finalità dell'azienda;

f) delibera sugli schemi di contratto e sui disciplinari tipo;

g) delibera sui negozi per l'espletamento dei compiti istituzionali dell'azienda e sulla relativa resa dei conti;

h) delibera sui contratti di fornitura di beni strumentali occorrenti al funzionamento dell'azienda;

i) delibera sulle transazioni e sulla opportunità di promuovere azioni giudiziarie o di resistere nei giudizi;

l) esercita ogni altro compito inerente alla gestione dell'azienda.

#### Art. 8.

Gli uffici dell'azienda sono alle dipendenze di un direttore generale, al quale è attribuito il coefficiente di stipendio 900. Egli sovrintende allo svolgimento di tutti i servizi e ne è il responsabile.

In particolare il direttore generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione, ne esegue le deliberazioni, provvede alla conservazione e pubblicazione degli atti, di cui al successivo articolo 10, ed assolve per delega del consiglio di amministrazione, salvo notifica, determinati compiti di spettanza dello stesso nelle materie indicate sotto le lettere c) ed h) dell'articolo precedente.

#### Art. 9.

Presso l'azienda è costituito un apposito ufficio di ragioneria, alle dipendenze del Ministero del tesoro, per l'esercizio delle funzioni proprie delle ragionerie centrali.

La Corte dei conti vigila sulla riscossione delle entrate ed esercita, in conformità delle leggi che ne disciplinano l'esercizio, il con-

trollo di legittimità sugli atti dell'azienda; su quelli aventi ad oggetto l'affidamento dei servizi a norma del successivo articolo 10, il controllo è svolto in via successiva.

Per l'esercizio delle attribuzioni indicate nel comma precedente è istituito presso l'azienda un apposito ufficio della Corte dei conti.

Il consigliere delegato al controllo o, in caso di sua assenza od impedimento, il primo referendario preposto all'ufficio, nonché il direttore della ragioneria, o chi ne fa le veci, assistono alle adunanze del consiglio di amministrazione.

Per la stipulazione dei contratti dell'azienda non è obbligatorio il parere del Consiglio di Stato.

I provvedimenti di approvazione dei contratti aventi per oggetto l'affidamento dei servizi a norma del successivo articolo 10 sono da assoggettare al visto semplice dell'ufficio di ragioneria dell'azienda.

#### Art. 10.

L'acquisto, la conservazione, la vendita dei prodotti, il relativo finanziamento ed ogni altra operazione per l'esecuzione degli interventi nel mercato dei prodotti agricoli, sono affidati, di regola, dall'azienda a cooperative, a consorzi o loro organizzazioni, o ad altri operatori riconosciuti idonei.

Presso l'azienda sono istituiti albi dei soggetti riconosciuti idonei ad assolvere i compiti di cui al precedente comma, con l'indicazione della circoscrizione territoriale nella quale ciascun soggetto è abilitato ad operare, nonché dei limiti di quantità di prodotto entro i quali può eseguire l'intervento.

Sulla base della domanda dell'interessato, il consiglio di amministrazione dell'azienda accerta il concorso dei requisiti necessari ad assicurare il regolare espletamento del servizio, con particolare riguardo all'attrezzatura tecnica ed alla capacità finanziaria del richiedente, e delibera l'iscrizione nell'albo, sentito il parere della commissione consultiva di cui all'articolo seguente.

## Art. 11.

La commissione incaricata di svolgere l'attività consultiva, prevista nell'ultimo comma dell'articolo precedente, è costituita da:

tre rappresentanti dei coltivatori diretti, scelti dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, tra candidati designati, nel numero di due, da ciascuna delle organizzazioni di rappresentanza della categoria, a carattere nazionale;

tre rappresentanti degli agricoltori, scelti dal Ministro per l'agricoltura e le foreste tra candidati designati, nel numero di due, da ciascuna delle organizzazioni di rappresentanza della categoria, a carattere nazionale;

tre rappresentanti dei mezzadri, coloni e compartecipanti designati, nel numero di due, da ciascuna delle relative organizzazioni di categoria, a carattere nazionale;

tre rappresentanti delle organizzazioni nazionali delle cooperative, legalmente riconosciute, scelti dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, tra candidati designati, nel numero di due, da ciascuna delle organizzazioni stesse;

un rappresentante dei commercianti, scelto dal Ministro per l'agricoltura e le foreste tra candidati designati, nel numero di due, da ciascuna delle organizzazioni di categoria, a carattere nazionale;

un rappresentante degli industriali, scelto dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, tra candidati designati, nel numero di due, da ciascuna delle organizzazioni di categoria a carattere nazionale;

tre rappresentanti degli istituti di credito, scelti dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, tra candidati designati, nel numero di due, da ciascuna delle relative associazioni a carattere nazionale legalmente riconosciute.

## Art. 12.

I servizi di cui all'articolo 10 sono dall'azienda affidati mediante asta pubblica o, in quanto ritenuto necessario, nei casi indi-

cati dal regolamento dei servizi, mediante licitazione privata.

Qualora sia risultata infruttuosa l'asta pubblica o la licitazione privata, ovvero ricorrano eccezionali circostanze, da valutarsi dal consiglio d'amministrazione, ovvero si renda necessario, a parere del consiglio stesso, provvedere con urgenza nell'interesse dell'azienda, può essere disposto, con adeguata motivazione, che si proceda a trattativa privata.

#### Art. 13.

I rischi delle operazioni di acquisto, di vendita, di conservazione e di trasporto, sono a carico dell'assuntore dei servizi di cui all'articolo 10.

Nel disciplinare sono determinati i compensi dovuti all'assuntore per il servizio e le penalità a carico dell'assuntore per le eventuali inadempienze.

Il prodotto invenduto al termine della campagna di commercializzazione è trasferito alla nuova campagna e alla ulteriore gestione provvede lo stesso assuntore del servizio, al quale è dovuto un corrispettivo pari alla differenza tra il prezzo finale di intervento della campagna scaduta e quello iniziale della nuova campagna, per la quantità di prodotto trasferita.

Compete all'azienda la differenza tra i prezzi indicativo e di intervento, vigenti all'atto della vendita da parte dell'assuntore, per le quantità vendute.

#### Art. 14.

L'assuntore dei servizi può procurarsi i mezzi necessari per effettuare gli acquisti mediante operazioni di credito garantite da privilegio sul prodotto acquistato e sulle somme ricavate dalla sua vendita.

La girata delle cambiali, eventualmente rilasciate, e rappresentative del credito privilegiato, produce anche il trasferimento del privilegio.

Chiunque faccia valere il suo credito, anche privilegiato, sui prodotti acquistati dall'assuntore e sulle somme ricavate dalla ven-

dita, surroga l'assuntore stesso nelle obbligazioni che questi aveva con l'azienda di Stato per gli interventi di mercato.

#### Art. 15.

L'azienda dispone ed esegue periodicamente accertamenti ed ispezioni sulla gestione degli assuntori del servizio di cui all'articolo 10 della presente legge, adottando i conseguenti provvedimenti.

#### Art. 16.

All'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo è assegnata, per le spese generali di funzionamento, la somma annua di lire 600 milioni a carico del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

#### Art. 17.

L'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo si avvale, per il funzionamento dei suoi uffici, di personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

A tal fine, nel ruolo amministrativo centrale e periferico e nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura centrale e periferico della carriera direttiva, nel ruolo centrale e periferico dei servizi contabili della carriera di concetto, nel ruolo centrale e periferico del personale della carriera esecutiva, sono portati in aumento, rispettivamente, 25, 24, 30 e 20 posti. Conseguentemente le tabelle I, II e IV, annesse alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304 e VII, annessa alla legge 18 febbraio 1963, n. 301, sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle I, II, III e IV, annesse alla presente legge.

L'azienda rimborserà allo Stato gli assegni per il personale distaccato ai sensi del primo comma del presente articolo.

#### Art. 18.

È data facoltà all'azienda di avvalersi di prestazioni professionali di esperti nelle materie economiche, merceologiche e di tecnica commerciale.



Lo schema tipo di disciplinare per tali rapporti è stabilito dal consiglio di amministrazione ed approvato con decreto, adottato di concerto, dai Ministri per l'agricoltura e le foreste e per il tesoro.

Art. 19.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio di amministrazione delibera lo statuto della azienda, che sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con quello per il tesoro, sentito il Consiglio di Stato.

In deroga a quanto stabilito dagli articoli 10, secondo e terzo comma, e 12 della presente legge, limitatamente alla campagna di commercializzazione 1965-66, l'azienda potrà affidare a trattativa privata l'espletamento dei servizi, di cui all'articolo 10, ai soggetti indicati nel primo comma dello stesso articolo.

Art. 20.

Gli atti di affidamento dei servizi ed i relativi impegni di spesa, connessi con l'espletamento delle attribuzioni previste e disciplinate dalla presente legge, nonché i contratti e tutte le obbligazioni giuridico-patrimoniali stipulati ed assunti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nell'interesse e per l'organizzazione dell'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, fino all'entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti, a tutti gli effetti, all'azienda stessa, la quale, in virtù della presente norma, sarà surrogata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 21.

Per fronteggiare gli oneri derivanti dalla campagna di commercializzazione dei prodotti di cui al regolamento comunitario n. 19 del 4 aprile 1962 è aperto presso la tesoreria centrale un conto corrente infruttifero intestato all'azienda al quale verrà fatto affluire

un fondo di lire 5 miliardi mediante versamento da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 2.700.000.000 per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e di lire 2.300.000.000 nell'esercizio 1965.

Da tale conto saranno prelevate le somme occorrenti per i pagamenti da effettuarsi dall'azienda.

Il Ministro per il tesoro in relazione ai prelevamenti provvede con propri decreti alle variazioni all'entrata e alla spesa del bilancio dell'azienda.

Le somme così prelevate saranno reintegrate al fondo a carico di apposito stanziamento da iscrivere annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

#### Art. 22.

Agli oneri di cui agli articoli 16 e 21 sarà fatto fronte mediante riduzione del capitolo 418 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

#### Art. 23.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'attività dell'azienda.

#### Art. 24.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

#### Art. 25.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

## LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA I

(Sostituisce la tabella I annessa alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304)

*Ruolo amministrativo centrale e periferico.*

Coef- ficiente	QUALIFICHE	Organico di cui alla legge 15 di- cembre 1961, n. 1304	Variazioni apportate per necessità di personale dell'azienda	Nuovo organico
	Carriera direttiva			
900	Direttore generale . . . . .	7	+ 1	8
670	Ispettore generale . . . . .	27	+ 1	28
500	Direttore di divisione . . . . .	68	+ 4	72
402	Direttore di sezione . . . . .	128	+ 8	136
325	Consigliere di 1ª classe . . . . .	235	+ 11	246
271	Consigliere di 2ª classe . . . . .			
229	Consigliere di 3ª classe . . . . .			
	TOTALI . . . . .	465	+ 25	490

TABELLA II

(Sostituisce la tabella II annessa alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304)

*Ruolo tecnico superiore dell'agricoltura centrale e periferico.*

Coef- ficiente	QUALIFICHE	Organico di cui alla legge 15 di- cembre 1961, n. 1304	Variazioni apportate per necessità di personale dell'azienda	Nuovo organico
900	Presidente del Consiglio superiore agricoltura e foreste . . . . .	—	—	—
670	Ispettore generale . . . . .	90	+ 1	91
500	Ispettore capo . . . . .	287	+ 5	292
402	Ispettore superiore . . . . .	545	+ 8	553
325	Ispettore principale . . . . .	980	+ 10	990
271	Ispettore . . . . .			
229	Ispettore aggiunto . . . . .			
	TOTALI . . . . .	1.903	+ 24	1.927

## LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA III

(Sostituisce la tabella VI annessa alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304)

*Ruolo centrale e periferico dei servizi contabili.*

Coef- ficiente	QUALIFICHE	Organico di cui alla legge 15 di- cembre 1961, n. 1304	Variazioni apportate per necessità di personale dell'azienda	Nuovo organico
500	Ispettore capo . . . . .	20	+ 2	22
402	Segretario contabile principale . . . . .	90	+ 4	94
325	Primo Segretario contabile . . . . .	110	+ 8	118
271	Segretario contabile . . . . .	280	+ 16	296
229	Segretario contabile aggiunto . . . . .			
202	Vice Segretario contabile . . . . .			
	TOTALI . . . . .	500	+ 30	530

TABELLA IV

(Sostituisce la tabella VII annessa alla legge 18 febbraio 1963, n. 301)

*Ruolo centrale e periferico del personale esecutivo del Ministero dell'agricoltura e foreste.*

Coef- ficiente	QUALIFICHE	Organico di cui alla legge 18 feb- braio 1963, n. 301	Variazioni apportate per necessità di personale dell'azienda	Nuovo organico
325	Archivista superiore . . . . .	32	+ 1	33
271	Archivista capo . . . . .	100	+ 2	102
229	Primo archivista . . . . .	220	+ 7	227
202	Archivista . . . . .	648	+ 10	658
180	Applicato . . . . .			
157	Applicato aggiunto . . . . .			
	TOTALI . . . . .	1.000	+ 20	1.020